



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO DI FALERNA-NOCERA TERINESE-GIZZERIA**  
VIA ROSARIO, 1 – 88042 FALERNA CZ - C.M. CZIC82500A C.F. 92012920796  
Tel.0968 95056  
e-Mail – [czic82500a@istruzione.it](mailto:czic82500a@istruzione.it) --[czic82500a@pec.istruzione.it](mailto:czic82500a@pec.istruzione.it)--Web - [www.ic-falerna-nocera.edu.it](http://www.ic-falerna-nocera.edu.it)

A TUTTO IL PERSONALE  
ALLE FAMIGLIE E AGLI ALUNNI  
ALLA DSGA  
AL SITO WEB  
AGLI ATTI

Circolare n° 13

OGGETTO: Comunicazione frequenza obbligatoria degli alunni a.s. 2024/2025 e Decreto Caivano.

Si porta a conoscenza dei genitori e degli alunni che come stabilito dall'art. 5 del D.Lgs 62/2017 *“Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni...”* della scuola secondaria di I grado *“...è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato...”* Alla luce del disposto normativo e del monte ore della scuola secondaria di I grado (30 ore settimanali per il tempo normale e di 36 ore per il tempo prolungato) le studentesse e gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente 743 ore di lezione per il tempo normale e 891 ore di lezione per il tempo prolungato, non superando, pertanto, 247 ore di assenze nel tempo normale e 297 ore di assenze nel tempo prolungato.

Si ricorda, ancora, che la scuola primaria e la secondaria di I grado sono obbligatorie e i genitori sono responsabili della frequenza regolare degli propri figli, le assenze devono essere adeguatamente giustificate e limitate a situazioni o fatti che rendono oggettivamente impossibile la frequenza scolastica.

A tal proposito si ricorda che con il Decreto-legge 15 settembre 2023, n.123, meglio noto come “decreto Caivano”, in caso di assenze “non giustificate” per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, il dirigente scolastico dovrà segnalare il fatto alle autorità preposte.

Di particolare rilievo è l'articolo 12, sul quale si richiama la massima attenzione di docenti e famiglie.

Nello specifico, con detto articolo, vengono introdotte le seguenti novità.

A titolo indicativo e non esaustivo si riportano alcuni passaggi importanti dell'art. 12 della L. 159/2023:

*“...Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.*

- È stato introdotto nel codice penale l'articolo 570-ter che prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell'obbligo di istruzione (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex lege) e la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico siano tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico (assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi).
- Nel decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, è stato introdotto, all'articolo 2, il comma 3-bis secondo il quale “Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo”.

Ad ogni buon fine, si allega ulteriore strumento utile alla giustificazione delle assenze delle/degli alunne/alunni.

Tanto per quanto di competenza.

La Dirigente Scolastica

*Rosaria Calabria*

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993